

Pubblicata all'Albo Pretorio Il 18/08/2015		Deliberazione N° 17
Al n° 65		

Comune di **ACQUAVIVA D'ISERNIA**

Provincia di Isernia

Originale /Copia di **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: IUC: tariffe IMU, TARI e TASI 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno **diciassette** , del mese di **Agosto** , alle ore 19,05 , nella sala consiliare del comune suintestato.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
1	Lenio Petrocelli	<i>Sindaco</i>	X	
2	Petrocelli Francesca	<i>Consigliere</i>	X	
3	Berardi Enrico	<i>Consigliere</i>	X	
4	Tartaglione Gabriella	<i>Consigliere</i>	X	
5	Petrocelli Melichino	<i>Consigliere</i>	X	
6	Petrocelli Umberto	<i>Consigliere</i>	X	
7	Berardi Angelo	<i>Consigliere</i>	X	
8	Proni Tommaso	<i>Consigliere</i>	X	
9	Iemma Massimiliano	<i>Consigliere</i>	X	
10	Tancredi Maria Angela	<i>Consigliere</i>		X
11	Valente Andrea		X	
		TOTALE	10	1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 4, lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr. **Giuseppe Tomassone** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. **Lenio Petrocelli** , in continuazione di seduta passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il D.M.I. del 13 maggio 2015 con il quale è stato disposto che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015”.

ATTESO che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014), in ambito di fiscalità locale non ha modificato le disposizioni approvate lo scorso anno con l'introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale -;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 - confermando senza alcuna variazione quelle in essere nel precedente esercizio 2014 - nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2014;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Per l'anno 2015, ai fini IMU, come previsto dal comma 1 dell'art. 9-bis del DL 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto esente, una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO quindi che, nel 2015 - pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate - il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, confermando sia le aliquote e le detrazioni per immobili adibiti a prima abitazione censiti al catasto alle Cat. A/1, A/8 e A/9 che per gli altri immobili comunali;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03.09.2014 recante "Imposta Unica Comunale- Approvazione regolamento" e ritenuto di confermare per il 2015 le aliquote IMU già in essere per il 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille con una deroga dello 0,8 per mille azionabile solo a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 22.000,00
Gestione rete stradale comunale e gestione del territorio (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve, gestione patrimonio)	€ 15.000,00
Servizio di protezione civile	€ 5.000,00
Servizio di Polizia locale Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 15.000,00
Servizi cimiteriali	€ 3.000,00
<i>TOTALE</i>	€. 60.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione anche per il 2015 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio n. 7 del 03.09.2014;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale ;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili per la TARI 2015 sulla base del Piano finanziario redatto con i criteri già applicati nell'anno 2013 e che garantiscono la copertura del costo integrale del servizio;

DATO ATTO che le tariffe TARI 2015 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato;

RICHIAMATA la normativa che stabilisce le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto /pagamento unico	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo /conguaglio	16 dicembre
TARI	1^ rata "acconto"	15 ottobre 2015
	2^ rata "saldo/conguaglio"	30 novembre 2015

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti favorevoli 10 (DIECI) su DIECI consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di confermare , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe – già in vigore nell'esercizio 2014 - in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille- detrazione €. 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Le tariffe TASI per l'anno 2015- a conferma di quelle in essere nel 2014 - sono così determinate:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze esenti IMU	2,00 per mille
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (compreso cat.D)	2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali e aree edificabili	1,0 per mille
Quota dovuta dall'occupante se diverso dal titolare del diritto reale	20%

di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 81,82 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di dare atto che per l'anno 2015 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono stati determinati in base alle previsioni del responsabile competente e indicate nel progetto di bilancio di previsione 2015 ;

di confermare per l'anno 2015 **le tariffe per utenze domestiche e le tariffe per utenze non domestiche** della Tassa sui rifiuti (TARI), - già in essere nel 2014 – che risultano stabilite come segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	15.452,08	0,75	145,33	0,80	0,782358	103,729979
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	3.450,06	0,88	27,17	1,60	0,917967	207,459959
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	3.980,66	1,00	25,33	2,00	1,043145	259,324948
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	2.528,91	1,08	17,83	2,60	1,126596	337,122433
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	588,11	1,11	4,67	3,20	1,157890	414,919918
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	193,00	1,10	2,00	3,70	1,147459	479,751155

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	66,66	0,29	2,54	0,569132	0,886640
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	29,99	0,90	7,89	1,766272	2,754170
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE/(FALEGNAME,IDRA	26,31	0,78	6,85	1,530769	2,391136
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	39,48	4,38	38,50	8,595860	13,439233
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	87,97	2,14	18,80	4,199803	6,562534

di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 02(DUE) rate.

IMU	Acconto /pagamento unico	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo/conguaglio	16 dicembre
TARI	1^ rata "acconto"	15 ottobre 2015
	2^rata "saldo/conguaglio"	30 novembre 2015

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza del provvedere, immediatamente eseguibile, ex art.134, del TUEL n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Lenio Petrocelli

Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Tomassone

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 18/8/2015 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).	per rimanervi 15

Dalla Residenza comunale, il 18/08/2015

Il Responsabile del Servizio:
Segr. Com.le Giuseppe Tomassone

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

	è divenuta esecutiva il giorno.....
	decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
	ha acquistato efficacia il giorno..... avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n°.....in data.....
	è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il.....

Il Responsabile del Servizio

.....

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia, 18/8/2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Giuseppe Tomassone